Prot. 12 del 13/03/2019

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

Al Capo Dipartimento

Dott.ssa Barbara Fabbrini

Al Direttore Generale del Personale e della Formazione

Dott. Alessandro Leopizzi

Nel ringraziarVi per confronto di ieri riteniamo opportuno farVi pervenire il presente documento di approfondimento delle tematiche affrontate nel corso dell'incontro.

Abbiamo voluto riportare, in segno di collaborazione e non di mera polemica, sia le principali inadempienze contrattuali e legislative del Ministero della Giustizia che non si ritengono essere più giustificabili e accettabili perché trattasi di adempimenti previsti e imposti dalla normativa e dai contratti collettivi per la tutela dei diritti dei lavoratori, sia degli spunti che necessitano (in alcuni casi) di intervento legislativo.

A fronte di tali inadempienze l'opinione pubblica, e non di meno la classe politica, continuano ad avere un (ingiusto) atteggiamento di costante accanimento verso i dipendenti pubblici ai quali viene (giustamente) chiesto il rispetto rigido ed estremo delle regole stabilite dalle leggi e dai contratti di lavoro.

Per una più agevole lettura sono state riportate nelle "schede riepilogative" alcune tra le maggiori problematiche del personale che da anni sono irrisolte alle quali si aggiungono altre questioni, non meno importanti, che avremo occasione di affrontare nel tempo.

Con l'occasione porgo, ad entrambi, sinceri auguri di buon lavoro per il prestigioso incarico assicurando massima collaborazione e correttezza delle relazioni sindacali, sia pur in una possibile (e legittima) diversità di vedute ma sempre nell'ottica dell'efficienza ed efficacia dell'Amministrazione Giudiziaria (che mi è particolarmente "vicina") e per la tutela primaria del lavoratore al quale ritengo doveroso restituire l'entusiasmo e l'orgoglio di appartenenza.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda	*Argomento*	*Pagina*
1.	ACCORDO DEL 26/4/2017 ART.6 "PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE"	**3**
2.	PASSAGGIO DI AREA a) DALLA I ALLA II AREA PER TUTTI GLI AUSILIARI b) DALLA II ALLA III AREA	**5**
3.	POSIZIONI ORGANIZZATIVE REVOCA DELLA CIRCOLARE CASTELLI DEL 13.4.2007 N.15464 PER I DIRETTORI AMMINISTRATIVI CHE SVOLGONO FUNZIONI DIRIGENZIALI	**7**
4.	CASSA MUTUA NAZIONALE CANCELLIERI	**10**
5.	RICONOSCIMENTO LAVORO USURANTE PER I CONDUCENTI DI AUTOMEZZI SPECIALI	**13**
6.	BANCA DELLE ORE	**16**
7.	TELELAVORO & SMART WORKING (LAVORO AGILE)	**17**
8.	TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI IN MISSIONE	**18**
9.	MOBILITA' MOBILITÀ INTERNAZIONALE VINCOLO DEI NEO ASSISTENTI GIUDIZIARI	**20**
10.	ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE	**24**
11.	INCENTIVI PER I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	**26**
12.	RELAZIONI SINDACALI DGSIA E CISIA	**29**
13.	"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"	**30**
14.	– COMITATO UNICO DI GARANZIA – ART. 6 CCNL 14/2/2018 "ORGANISMO PARITETICO PER L'INNOVAZIONE" – ART. 8 CCNL 14/2/2018 "CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA: TEMPI E PROCEDURE"	**31**
15.	RIFORMA DI EQUITALIA GIUSTIZIA	**33**

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 1)

Il punto di partenza si ritiene debba essere **la piena attuazione** dell'Accordo del 26 aprile 2017 che contiene impegni per l'Amministrazione sottoscritto da Confintesa FP, UNSA e CIGL, CISL e UIL.

Articolo 6 (Programmazione degli interventi dell'Amministrazione)

"L'Amministrazione si impegna a proseguire nelle azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale, di attuazione degli sviluppi economici interni alle aree e di definizione giuridica dell'ordinamento professionale secondo quanto previsto dal presente accordo.

In particolare, l'Amministrazione si impegna a:

a) Riprendere, entro il 30 maggio 2017, la contrattazione del Fondo Unico di Amministrazione, nell'ambito della quale individuare le modalità di progressione economica per il personale dell'Amministrazione giudiziaria e le risorse da destinare in prima attuazione per gli sviluppi economici.

b) Concludere la prima fase degli sviluppi economici entro il 31 dicembre 2017.

c) Proseguire nella programmazione degli sviluppi economici, anche nelle annualità successive, reperendo risorse complessive per gli anni 2017 e 2018 per non meno di 10.000 unità di personale entro il 2018.

d) Rivedere le dotazioni e le piante organiche del personale amministrativo nonché emettere i provvedimenti indicati agli articoli 4 e 5 del presente accordo entro il 30 giugno 2017.

e) Avviare, a partire da ottobre 2017, l'attuazione dell'articolo 64, comma 1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all'esito della relativa procedura selettiva per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento.

f) Concludere entro il 31 dicembre 2018 il processo di attuazione dell'adeguamento giuridico dell'ordinamento professionale, e dei conseguenti passaggi del personale interessato, secondo quanto indicato dal presente accordo.

g) Definire l'intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all'esito delle procedure selettive, avviate con i "pubblici avvisi" del 19 settembre 2016, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 e dal presente accordo.

h) Estendere, tramite apposite previsioni normative, agli attuali profili tecnici dell'area seconda di contabile, assistente informatico e assistente linguistico, la progressione in area terza, secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.34

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

i) Reperire risorse, anche nell'ambito di successivi interventi normativi, per la valorizzazione e la crescita professionale del personale, a partire dal recupero di economie nei processi di turn over, valutando anche la praticabilità di specifiche soluzioni dirette al rafforzamento delle risorse del Fondo Unico di Amministrazione.

j) *Prevedere la rimodulazione della figura professionale del Direttore amministrativo, con nuova denominazione di Direttore, consentendone l'accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate dagli articoli 4 e 5, nel rispetto delle posizioni dei vincitori e degli idonei delle procedure selettive degli avvisi del 19 settembre 2016 avviate ai sensi dell'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.*

Articolo 7 (Formazione del personale)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del CCNI del 29 luglio 2010 le parti concordano sull'importanza di dare nuovo impulso ad una innovativa revisione del sistema di formazione del personale in servizio, per rispondere anche alle necessità determinate dall'ingresso del consistente numero di nuovo personale con le procedure di reclutamento avviate dall'Amministrazione e dall'introduzione di nuove modalità dei processi di organizzazione e di flusso di lavoro.

In tale direzione si promuove lo sviluppo della formazione su piattaforma e-learning progressivamente esteso a tutto il personale dipendente, da affiancarsi alla formazione tradizionale.

Le parti concordano sull'istituzione di un osservatorio permanente paritetico sulla formazione del personale, per monitorare i fabbisogni formativi e rappresentare all'Amministrazione concrete esigenze di adeguamento professionale.

Le Parti promuovono, altresì, iniziative volte alla definizione di interventi organizzativi di valorizzazione delle professionalità dei dipendenti anche mediante la promozione di criteri di alternanza nella assegnazione nei servizi di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari.

Articolo 8 (Uso delle dotazioni informatiche e aggiornamento)

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del CCNI del 29 luglio 2010, l'Amministrazione si impegna ad assicurare la progressiva formazione e l'aggiornamento dei dipendenti sull'uso delle dotazioni informatiche".

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 2)

PASSAGGIO DI AREA

a) DALLA I ALLA II AREA PER TUTTI GLI AUSILIARI

E' noto che nell'art.1 co.1 lett.b) dell'accordo integrativo per l'utilizzo del FUA 2010 (sottoscritto il 10/11/2011 **esclusivamente da tre Sindacati**: Confintesa FP -allora Federazione INTESA-, UNSA e CISL) si è convenuto di stanziare la misura massima di €.140.022,00 per *"finanziare n.270 passaggi economici del personale inquadrato nel profilo professionale dell'Ausiliario (Prima Area), nel profilo professionale dell'Operatore Giudiziario (Seconda Area) così come definiti nell'art-64 punto b) del CCNI del 29 luglio 2010".*

Dal novembre 2011 ad oggi non si è proceduto ad alcun atto per procedere ad effettuare i passaggi, nonostante, si ripete, i passaggi siano stati già finanziati con il FUA 2010 e nonostante l'impegno ribadito dall'Amministrazione nell'Accordo del 26 aprile 2017.

Si fa presente che con sentenza n.1412/2011, depositata il 15.2.2011, il Tar del Lazio, sez. III ter ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di ausiliari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che a seguito dei rilievi del Dipartimento della Funzione pubblica si sono visti bloccare il passaggio dall'area A verso l'area B, chiarendo altresì che *"Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve ritenersi che le professionalità, ora F1 della seconda area, alle quali il Ministero intimato intende far accedere gli appartenenti alla ex area A (ora prima area), sono estranee alle procedure concorsuali di cui all'art. 97 Cost." .*

Dopo 9 anni dalla sottoscrizione dell'Accordo non solo è necessario procedere all'immediata procedura quanto è indispensabile trovare ulteriori fondi **per consentire il passaggio di tutti gli ausiliari** (che supereranno la prevista selezione) **dalla prima alla seconda area**, prima di qualsiasi nuova assunzione dall'esterno.

b) DALLA II ALLA III AREA

Occorre procedere allo scorrimento integrale, nel termine convenuto del 30.6.2019, delle graduatorie formate a seguito delle procedure previste dall'art.21 quater L.132/2015 (passaggio dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari in area terza, rispettivamente nelle figure del funzionario giudiziario e del

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

funzionario NEP) ed alla pubblicazione dei bandi ex art.21 quater cit. per contabili, assistenti informatici ed assistenti linguistici per i quali la scrivente O.S. si è costantemente impegnata.

****

Si chiede inoltre di dare piena attuazione all'art.22 n.15 del D.L.vo 25 maggio 2017[1], prevedendo ulteriori passaggi di area con procedura riservata agli interni nell'ambito di una percentuale pari al 20% delle facoltà assunzionale riconosciute all'amministrazione nel triennio 2018/2020.

[1] *Art. 22, comma 15 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni di coordinamento e transitorie): "Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria".*

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 3)

POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Datata nel tempo sono le nostre numerose richieste per definire, anche per il Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, le posizioni organizzative da attribuire al personale che ricopra incarichi che comportano particolari responsabilità, appartenente al settore amministrativo-giudiziario (S.P.A.G.) che al settore tecnico (S.P.T.), così come già avviene negli altri Dipartimenti del Ministero della Giustizia.

Abbiamo chiesto di riconoscere con un' apposita indennità l'attività di direzione del personale (nelle sezioni, negli uffici di contabilità, ecc. …) nonché di riconoscere con un' apposita indennità (cd "posizione particolare") di direzione degli uffici.

Si pensi che in molti casi il Capo dell' Ufficio, in assenza del dirigente (posto vacante), nomina funzionario delegato il direttore amministrativo o un funzionario giudiziario, nonostante le funzioni di funzionario delegato debbano essere svolte dal dirigente amministrativo (art. 3, comma 3, d.lgs. 240/06), e quindi in caso di vacanza del posto secondo l'orientamento del Ministero, dal magistrato capo dell'ufficio.

Non solo … il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia nella nota 859/07 del 16/04/2007 ed ancora più approfonditamente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d' Appello di Roma con la nota prot. 93/07 gab dell' 11/04/2007 hanno fornito una soluzione nel pieno rispetto della normativa vigente nonché della dignità e della professionalità dei lavoratori, correttamente sostenendo che:

• "l'attuale normativa (art.17 D.L.vo 165/01, declaratorie posizioni C/3 e C/2 C.C.N.L. Comparto Ministeri 16.2.1999, art. 24 C.C.I. Personale Amministrazione Giudiziaria 5.4.2000, art.17 bis Legge 145/2002) prevede e consente che le competenze relative alla gestione delle risorse umane e strumentali possono essere legittimamente delegate al personale appartenente alle figure apicali dell' area C";

• "le succitate norme tendono ad attuare la concreta valorizzazione dei dipendenti più qualificati del Comparto Ministeri";

• "non è necessario colmare lacune legislative, ma solo dare attuazione a norme di legge già esistenti per fare esercitare al personale apicale dell'area C le funzioni che sono di loro competenza".

La stessa Avvocatura di Stato il 12/11/2010, in una memoria difensiva del Ministero della Giustizia ha sostenuto che in forza del nuovo CCNI sottoscritto nel luglio 2010, i direttori amministrativi potranno

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

svolgere le funzioni vicarie del Dirigente amministrativo e quindi di sostituirlo in via ordinaria (senza necessità di delega) in caso di assenza o impedimento.

Ricordiamo che la stessa CIVIT afferma: "la nozione di "personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità" cui fa riferimento l'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 può essere riferita ad una pluralità di fattispecie individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva. L'articolo 9, comma 1, del decreto richiede che le funzioni di responsabile di una unità organizzativa siano svolte "in posizione di autonomia e responsabilità".

Tale presupposto appare innanzitutto sussistente nelle ipotesi di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti privi della relativa qualifica ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del D. Lgs. n.165/2001.

La nozione di "personale responsabile di una unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità" appare inoltre riferibile anche all'area della vice dirigenza, eventualmente disciplinata, ai sensi dell'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 165/2001, nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto Ministeri. La nozione, infine, può coincidere la categoria dei titolari di "posizione organizzativa" prevista nell'ambito della contrattazione collettiva. L'istituzione di tale categoria è disciplinata dall'articolo 45, comma 3, del D. Lgs. n. 29/1993, secondo cui "per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi oppure tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto".

I contratti collettivi hanno quindi generalmente previsto il conferimento di incarichi di "posizioni organizzative" a funzionari di livello apicale per lo svolgimento di compiti di elevata responsabilità, ed, in particolare, per:

1) direzione di unità organizzative;

2) attività con contenuti di alta professionalità correlate al possesso di titoli di studio universitari;

3) attività di staff, studio, ricerca, ispettive, di vigilanza, di controllo.

La nozione di cui all'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009 può, dunque, coincidere con quella di titolare di "posizione organizzativa", laddove all'incaricato sia affidata la direzione di unità organizzative con elevata autonomia organizzativo-funzionale.

Quanto al soggetto legittimato a provvedere alla valutazione con riferimento agli elementi indicati dal citato articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, il personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, analogamente a quanto previsto per i dirigenti di livello non generale, è valutato dal dirigente di livello generale."

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Difatti, il CCNL Comparto Ministeri sottoscritto 16/2/1999, all'art.18 e 19 prevede e disciplina le posizioni organizzative, la previsione è stata confermata anche nel CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 14/2/2018.

In molti Ministeri le posizioni organizzative sono una realtà e, il paradosso è che nel Ministero della Giustizia, nello stesso accordo del Fua, da anni vengono riconosciute ai colleghi del DAP.

Stesso Ministero altro dipartimento, diverso trattamento.

Tutto questo non basta per prevedere le posizioni organizzative?

Revoca della Circolare Castelli del 13.4.2007 n.15464 per il personale che svolge funzioni dirigenziali

Sono anni che non ci rassegniamo ad evidenziare l'illegittimità della "circolare Castelli" e del successivo chiarimento dell'allora CD Birritteri, chiedendo di revocarla in autotutela.

Ai Direttori sono attribuite responsabilità (per le quali i direttori si assicurano con spese a loro carico) ma non viene riconosciuto il corrispettivo economico, circostanza che dovrebbe essere sanata in modo particolare in caso di vacanza del Dirigente Amministrativo.

Il CCNI sottoscritto il 29 luglio 2010 chiarisce che i direttori amministrativi sono "Lavoratori cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell'ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente, lavoratori preposti alle attività connesse alla formazione del personale".

La nota prot. 1757 del 30/11/2010 a firma del Pres. Birritteri, a proposito del Direttore Amministrativo "con riferimento all'espletamento di eventuali funzioni vicarie del dirigente si chiarisce che le stesse potranno essere svolte soltanto nei casi di assenza temporanea del dirigente amministrativo e non anche nell'ipotesi di "vacanza" del posto di quest' ultimo.

Non si esclude che, in taluni casi, le funzioni di dirigente vengano svolte da funzionari giudiziari ai quali occorre riservare il medesimo trattamento.

E' opportuno, anche in questo caso, riconoscere oneri e onori.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 4)

CASSA MUTUA NAZIONALE CANCELLIERI

In materia ci aspettiamo un intervento legislativo per porre fine a quella che, a nostro avviso, è una evidente ingiusta coercizione per i direttori.

Difatti da molti anni richiediamo una sostanziale revisione della disciplina della Cassa Mutua Cancellieri, istituita e disciplinata dalla Legge 11 maggio 1951 n. 384, purtroppo (anche in questo caso) senza alcun risultato.

È noto che la Cassa Mutua Nazionale Cancellieri è un ente mutualistico posto sotto la vigilanza del Ministro della Giustizia, a cui appartengono ex lege in qualità di soci, i Direttori Amministrativi (già Direttori di cancelleria e Cancellieri C2) ed i Dirigenti di seconda fascia per i quali non vi sia stato un provvedimento ministeriale di cancellazione dalla Cassa Cancellieri a richiesta dell'interessato.

La ritenuta è applicata mensilmente nella misura dell'1% sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità.

In uno scenario profondamente modificato riteniamo doveroso essere promotori di un processo di cambiamento indispensabile per i lavoratori giudiziari.

Il Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, già in data 25/10/2004 in una nota indirizzata all'allora Capo di Gabinetto scriveva: *"si imporrebbe l'avvio di un procedimento di revisione degli strumenti normativi vigenti, finalizzato ad una più accorta individuazione dei soci della Cassa mutua (…)"*. Dal 2004 nulla pare sia accaduto.

Gli aspetti sui quali vogliamo puntare la nostra attenzione, li ribadiamo, sono:

1. LA VOLONTARIETÀ DELL'ADESIONE ALLA CASSA

In primo luogo, riteniamo doveroso rendere volontaria l'adesione alla Cassa affinché ciascun lavoratore possa liberamente scegliere di aderire a seguito di un'analisi costi/benefici, considerando che il costo mensile è certo, si aggira mediamente sui 20 euro **(ovvero 240 euro l'anno!)**, i benefici invece sono dubbi e soggetti a numerose variabili.

2. UNA DIVERSA GESTIONE DELLE RISORSE

Attualmente i soci avrebbero diritto a:

- **Liquidazioni.** Al momento della cessazione dal servizio il socio ha diritto alla liquidazione del premio di buona uscita che non corrisponde (neanche lontanamente) a quanto versato nel corso degli anni, infatti dalla tabella (pubblicata sul sito della cassa) si evince che un dirigente, dopo 45 anni di contributi, percepirebbe la somma di € 3.202,00 oltre una seconda quota effetto di una

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

redistribuzione dei fondi residui relativi al capitolo delle buonuscite, la cui entità varia in base al numero dei soci liquidati nel corso dell'anno ed all'ammontare delle entrate da distribuire ai soci cessati dal servizio. In altri termini non solo la liquidazione del premio di buonuscita non è determinabile a priori ma è solo una minima parte di quanto versato negli anni in quanto una parte dei fondi "vengono assegnati, in proporzione, ai soci collocati a riposo nell'anno di riferimento".

- **Sovvenzioni.** il sussidio è concesso (previa disponibilità dei fondi) nella misura del 20% della spesa sostenuta e dimostrata in caso di spese per accertamenti medici e visite specialistiche, e del 15% in caso di spese odontoiatriche. Per le istanze successive alla prima le percentuali sono ridotte del 50%, salvo casi particolari.
- **Piccoli prestiti.** Potrebbero essere concessi ai soci della Cassa prestiti per somme il cui limite massimo non può eccedere le lire cinquantamila! Tali prestiti non vengono erogati da molto tempo a causa della particolare esiguità della somma prevista dal Regolamento.

Già nel 2004 abbiamo sollevato il problema dell'inattualità della Cassa e ci veniva risposto dalla dott.ssa Nunziata, allora Vicepresidente: *"Siamo consapevoli, tuttavia, che il Regolamento ormai non è più rispondente alle mutate esigenze della Cassa Mutua, e comunichiamo che a seguito di ripetute sollecitazioni al Ministero da parte di questo Consiglio Centrale, lo stesso è allo studio dell'ufficio legislativo che dovrà apportarvi le opportune modifiche, non potendo alle stesse provvedere direttamente il Consiglio"* . Dal 2004 non è cambiato nulla. Abbiamo sollecitato nel settembre 2012, ma ancora una volta abbiamo riscontrato un assordante silenzio del Ministero ed una reazione (contraria) da parte degli organismi della Cassa.

3. L'ESTENSIONE A TUTTI I LAVORATORI GIUDIZIARI

La possibilità di aderire alla Cassa deve essere concessa a tutti i lavoratori giudiziari, pensiamo invece che gli unici lavoratori che, attualmente hanno la qualifica di "cancelliere" non possono, pur volendolo, iscriversi alla Cassa Mutua Cancellieri!

Conosciamo bene l'eventuale replica che potrebbe venirci circa la *"rigorosa ricostruzione storica del sistema di classificazione del personale vigente alla data di entrata in vigore della legge che disciplina la Cassa Mutua e delle modifiche subìte da tale sistema nel corso degli anni"* e mai come in questo momenti riteniamo indispensabile intervenire.

Non solo, ricordiamo che l'art. 289 (Percentuale spettante alla cassa di previdenza dei cancellieri) DPR 115/2002 prevede che *"Fino alla data di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati dalla cassa previdenza dei cancellieri, a questa spetta lo 0,9% sui crediti*

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

recuperati relativi alle spese processuali civili e penali e alle pene pecuniarie, considerate al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale".

4. LA MODIFICA DELLA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE

Abbiamo verificato che è costituito altresì l'Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra Magistrati Italiani (R.D 2 settembre 1919 n.1598 e relativo regolamento approvato con D.M. 24 dicembre 1919) la cui ritenuta a carico del personale della Magistratura ordinaria è applicata nella misura del "3 per mille sul trattamento globale di attività, con esclusione della tredicesima mensilità"… ovvero lo 0,30% a fronte dell'1% del personale amministrativo alla Cassa Cancellieri.

Forse si ritiene che il personale amministrativo sia più abbiente del personale di magistratura e possa permettersi di versare contributi maggiori alla propria cassa?

Siamo consapevoli che non si tratta di tributi (anche se i prelevamenti non sono volontari) ma evidentemente in questo caso non si applica il principio della capacità contributiva.

5. LA CASSA IN ALTRI MINISTERI

E' nostra abitudine verificare che quello che chiediamo sia reale ed anche in questo caso abbiamo fatto un'analisi presso altri Ministeri. E' risultato che siamo gli unici (e gli ultimi) che conserviamo un Istituto di questo tipo, nel Ministero dell'Interno ad esempio esiste una "Cassa Mutua di Assistenza e Previdenza per il Personale del Ministero dell'Interno" sotto forma di Società Cooperativa, senza finalità di lucro e costituita in conformità con i principi e con la disciplina della mutualità prevalente. La società nacque nel 1956 come ente di mutua assistenza ed è stata trasformata nel 1993, con un provvedimento legislativo, in cooperativa. Attualmente vanta delle attività di tutto rispetto visibili, unitamente ai bilanci, sul sito http://www.cassamutua.it.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 5)

RICONOSCIMENTO LAVORO USURANTE PER I CONDUCENTI DI AUTOMEZZI SPECIALI

Tra i lavoratori svolgenti mansioni particolarmente usuranti, così come individuate dal quadro normativo vigente, non sono contemplati i conducenti di automezzi speciali.

Tali sono i lavoratori del Ministero della Giustizia adibiti alla guida delle auto-blindate, di scorta ai magistrati, le cui mansioni non possono sfuggire dalla previsione normativa che tutela le "lavorazioni" particolarmente faticose e pesanti ai fini del riconoscimento dell'accesso anticipato al pensionamento.

Ad oggi, le fattispecie riconosciute come "lavorazioni" particolarmente faticose e pesanti sono individuate dal D.lgs. 21 aprile 2011, n.67, così come "ampliate" dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205. Trattasi di lavorazioni sostanzialmente riconducibili ad attività "... per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo...".

È ormai dato acquisito che i conduttori di mezzi di trasporto siano una categoria caratterizzata da molti eccessi di morbosità (e tale circostanza è tanto più vera quando si faccia riferimento agli autisti di mezzi speciali) tanto che si è assistito nel corso degli anni ad un ampliamento del riconoscimento della fattispecie di lavoro usurante a varie tipologie di conducenti, sia ad opera del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67 che ne ha introdotto il riconoscimento per i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, sia ad opera della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 che riconosce tale caratteristica alle prestazioni rese dai conducenti dei mezzi pesanti e camion. Appare, quindi, del tutto ingiustificato, anche sotto un profilo della diseguaglianza di trattamento, il mancato riconoscimento della natura di lavoro usurante prestato dai conducenti di automezzi speciali.

I lavoratori che ad oggi vorrebbero poter esser inquadrati nella fattispecie degli "svolgenti mansioni particolarmente usuranti" onde godere del relativo regime pensionistico di favore sono gli stessi autisti che hanno visto, in prima linea, la violenza mafiosa accanirsi contro i magistrati: ogni incrocio, ogni sorpasso, ogni manovra (semplicemente maldestra) compiuta da altri conducenti è stato, e continua ad essere, per costoro un motivo di quotidiano stress-psichico in alcun modo paragonabile a quello patito da altri conducenti ai quali, invece, è comunque indirizzato il riconoscimento di lavoro usurante per le mansioni prestate.

Ancora, i conducenti di automezzi speciali (auto blindate in scorta ai magistrati) lavorano armati (ove tale scelta abbiano compiuto e senza, peraltro, alcun particolare addestramento alle armi) ed a stretto

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

contatto con personale armato delle Forze di Polizia che, di prassi usa accompagnarsi con le armi in vista e pronte all'uso; guidano ad alta velocità in contesti abitati, soggetti ad una concentrazione mentale che tale guida richiede, in nessun modo paragonabile a quella di altri conducenti ed in frangenti nei quali il semplice spiegare le sirene non esclude, e ne è cronaca, l'incidente, lo scontro con altre vetture, l'investimento di un pedone "distratto".

Ansie e stress accompagnano i suddetti conducenti nella giornata lavorativa ed anche di notte, momento nel quale al lavoratore viene spesso sottratta la possibilità di recuperare le energie spese di giorno.

L'irrigidimento muscolare cui sono soggetti questi lavoratori per le tante ore prestate alla guida in stato di stress e di concentrazione continua si ripercuote da un punto di vista fisico sul sistema scheletrico: innumerevoli i casi di ernie discali e di altre patologie che coinvolgono il sistema muscolo-scheletrico.

Per queste ultime patologie, certamente riferibili all'attività svolta, riferiscono i conducenti essere in corso anche "cause di servizio": peraltro le suddette patologie sono correlate alle caratteristiche dell'automezzo condotto. Infatti gli automezzi blindati, il cui peso supera in modo non paragonabile quello di qualsiasi altro autoveicolo di pari volume impiegato nel trasporto privato, per questa loro caratteristica, sono supportati da un sistema di ammortizzatori rigido cosicchè le vibrazioni che subiscono i conducenti, si ripercuotono sull'apparato muscolo-scheletrico, neanche attutite da un sistema di ammortizzamento del sedile del conducente, così come accade per i conducenti di mezzi pubblici di trasporto (che pure godono della tutela offerta dalla lettera d) dell'art. 1 del D.Lgs. 67/2011 D.lgs.) così come per quelli di altri mezzi pesanti (contemplati, invece, alla lettera e) dell'allegato B della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Alla luce di queste ultime considerazioni si ritiene ancora più ingiustificabile l'esclusione dei conducenti dei mezzi speciali dall'ambito delle categorie tutelate come di lavoratori "svolgenti mansioni particolarmente usuranti".

Come se non bastasse i conducenti dei mezzi speciali "patiscono le conseguenze" del guidare un veicolo con vetri blindati, per di più oscurati; formati in passato da ben 5 strati diversi di vetro che spesso, a causa di fenomeni legati alla dilatazione termica (che ancora oggi si riscontrano anche nei cristalli più moderni) formavano delle bolle tra gli strati tali da rendere complessa la visibilità del conducente: impegnativa diventa la semplice " messa a fuoco".

Fermo restando che, in ogni caso, la visione attraverso il parabrezza blindato è del tutto "anormale" come dire "distorta", rispetto a quella alla guida di altro veicolo normodotato: la strada, infatti, attraverso il vetro blindato subisce uno sgradevole effetto lente e la visione ne risulta deformata, con ciò

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

richiedendosi al conducente, oltre ad una certa dose di adattamento, un sicuro maggiore sforzo visivo. Tale problematica si riverbera nella perdita del visus che peculiarmente colpisce l'occhio destro dei conducenti.

Non si può certo dubitare, alla luce di tutto quanto innanzi considerato, che la categoria di lavoratori di cui si discute sviluppi col tempo complessi morbosi che rilevino al fine di qualificare la stessa come di svolgenti attività particolarmente usurante.

Sotto altro profilo, peraltro, il pregiudizio all'efficienza fisica ed il logoramento dell'organismo sono implementati dall'organizzazione dei turni e dall'orario di lavoro.

Basti a tal proposito evidenziare che i conducenti devono garantire la reperibilità nella fascia oraria 08.00-20.00 nei giorni di sabato e domenica fermo restando che negli stessi giorni "di festa", gli stessi possono essere chiamati ad operare dalle 7,30 del mattino sino alle ore 01,00 di notte con una interruzione, durante la quale gli stessi, si mantengono comunque vigili ed a disposizione del magistrato.

Per tal motivo, riteniamo che il Ministero della Giustizia, per quanto di sua competenza, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gli altri Ministeri interessati debba attivarsi per convocare un tavolo di concertazione per rivedere la tabella dei lavori usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 o, comunque, iniziare un dialogo con le OO.SS. al fine di modificare l'attuale formulazione della lettera d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ove non anche di revisionare la tabella allegato B, al fine di giungere al riconoscimento della natura di lavoro usurante relativamente alla posizione dei conducenti degli automezzi speciali.

L'esclusione dei conducenti speciali, a parere di chi scrive sconta un quadro normativo evidentemente improntato a logiche di una falsa spending review, che taglia i costi immediatamente percepibili e non tiene conto dei costi che l'Amministrazione dovrà affrontare sia da un punto di vista giudiziario (per il contenzioso già in atto, relativo al riconoscimento delle causa di servizio già certe volte improntate dai conducenti) che da un punto di vista di spesa sanitaria; appare del tutto "dimentica" del diritto alla salute dei lavoratori; appare del tutto irrispettosa del criterio di eguaglianza sancito costituzionalmente, che vorrebbe che i conducenti degli automezzi speciali, primi tra tutti i conducenti, possano accedere al regime pensionistico previsto per i lavori usuranti.

Questa Federazione si farà carico di sottoporre la questione nelle sedi competenti per il giusto riconoscimento di quanto dovuto al personale.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 6)

BANCA DELLE ORE

Da anni questa Federazione chiede il pieno rispetto del contratto collettivo del 2001 e l'applicazione della "banca ore", contrattualmente istituita con l'art. 27 C.C.N.L. 16.5.2001 e ripresa dall'art. 27 dell'ultimo CCNL 2016-2018.

La "banca ore" è purtroppo una realtà solo in altri Ministeri, nel Ministero della Giustizia la norma, è ampiamente disapplicata nonostante il dipendente abbia, per contratto, la possibilità che gli venga riconosciuto oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista per le prestazioni di lavoro straordinario.

L' applicazione della "banca ore", d'altro canto, favorirebbe la conciliazione tra tempo di lavoro e di cura andando incontro soprattutto alle esigenze di donne e uomini con figli e anziani ed il benessere personale attraverso una maggiore flessibilità dell'orario di lavoro, migliorando la qualità della prestazione verso l'Amministrazione.

E' noto a tutti che:

- gli artt. 26 e 27 C.C.N.L. 16.5.2001 hanno previsto che ai lavoratori possano essere riconosciuti periodi di riposo compensativo in luogo della remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario;
- l'art. 27 prevede la possibilità a richiesta del dipendente, che allo stesso sia riconosciuto, oltre ad un periodo di riposo compensativo corrispondente alle ore accantonate per il maggiore orario di lavoro effettuato, anche il pagamento, entro il mese successivo a quello della prestazione, delle maggiorazioni della retribuzione oraria prevista dall'art. 26, comma 4, per le prestazioni di lavoro straordinario.

Sono anni che non ci stanchiamo di chiedere la convocazione per addivenire ad un accordo per disciplinare le modalità attuative, sono anni che non riceviamo risposte e che i lavoratori aspettano l'attuazione di una norma contrattuale ultradecennale.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 7)

TELELAVORO & SMART WORKING (LAVORO AGILE)

Telelavoro - accordo quadro sul telelavoro 23/03/2000 - art. 23 del D.Lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'art. 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) - L. n. 124/2015 art. 14 per la promozione della conciliazione dei temi di vita e di lavoro nelle Pubbliche amministrazioni che prevede l'attuazione del telelavoro*, "anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa…"* A fronte di tale ulteriore inadempienza e in ossequio al dettato normativo che stabilisce *"L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche".*

Smart working (lavoro agile) L. 22 maggio 2017, n. 81 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato) e Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3 del 1 giugno 2017), contenente gli indirizzi per l'attuazione dell'articolo 14 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché le linee guida per la nuova organizzazione del lavoro, finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

A seguito della pubblicazione della direttiva, il lavoro agile dovrebbe entrare a pieno titolo nel settore pubblico e introdurre nuove modalità di organizzazione del lavoro, basate sulla flessibilità, la valutazione per obiettivi, i bisogni dei dipendenti, alla luce delle nuove necessità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Ma nella realtà è in totale contraddizione con le disposizioni di cui sopra e con la ratio normativa, il Ministero della Giustizia sta adottando misure sempre più restrittive e rigide per la gestione del tempo sul luogo di lavoro.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 8)

TEMPO DI VIAGGIO E TEMPO DI SERVIZIO PER I DIPENDENTI IN MISSIONE

Da anni abbiamo richiesto ripetutamente che vengano individuate, ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa.

Si è sempre sostenuto che tutti i lavoratori inviati in missione per l'espletamento dei servizi istituzionali sono -durante il viaggio- al servizio per l' Amministrazione pur se inevitabilmente non possono svolgere le funzioni specifiche del proprio profilo di appartenenza, a maggior ragione nei casi in cui la trasferta inizia la domenica o in altro giorno festivo.

E vogliamo considerare anche quei lavoratori che sono applicati d'ufficio e senza consenso dell'interessato, per esigenze di servizio e sovente solo per alcuni giorni la settimana, in uffici giudiziari distrettuali distanti anche numerosi chilometri dalla sede di servizio senza alcun riconoscimento economico aggiuntivo ma con gli oneri di costi e tempi aggiuntivi.

Il paradosso al quale si assiste, in vigenza dell' attuale previsione contrattuale è nel dover "recuperare" la differenza temporale rispetto all'orario di lavoro, nonostante per raggiungere la sede di missione si sia impiegato un tempo superiore a quello ordinariamente impiegato per raggiungere la sede ordinaria di servizio.

Alle suddette richieste non si è MAI ricevuto alcun riscontro.

Dalla previsione contrattuale sono passati sette anni senza che si sia provveduto, nelle more:

- l'indennità di trasferta (sia pure di importo irrisorio) è stata abolita dalla legge finanziaria 2006, salvo poi essere ripristinata solo per alcune categorie di lavoratori;
- il Ministero della Giustizia – Dipartimento Amministrazione Penitenziaria- ha ritenuto dover considerare per tutte le categorie professionali del Comparto Ministeri in servizio presso il DAP, "attività lavorativa il tempo di viaggio impiegato dai dipendenti, per motivi di servizio, nell'espletamento delle prestazioni che comportano il ricorso all'istituto della trasferta di durata non superiore alle 12 ore".

Insomma, i lavoratori in servizio nell'Amministrazione giudiziaria sono sempre essere penalizzati rispetto ai lavoratori dell'Amministrazione Penitenziaria eppure si è tutti dipendenti dello stesso Ministero e si ha in comune, oltre al Ministro anche il Sottosegretario ed il Capo Dipartimento.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Da ultimo l'Amministrazione, in data 10/01/2013 presso il Ministero del Lavoro a seguito di una ns. richiesta, ha dichiarato che "il tempo del viaggio può essere riconosciuto esclusivamente nei limiti della normativa europea e della normativa nazionale di recepimento".

Voglio ricordare a me stessa che l'orario di lavoro viene definito dalla normativa europea e nazionale:

• Direttiva 1993/104/CE: "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali";

• D.Lgs. n.66 del 8 aprile 2003, art.1, comma 2 a): "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Il Ministero del Lavoro (circolare n.8/2005) ha evidenziato come la nuova formulazione di definizione dell'orario di lavoro risulti ampliarne la portata applicativa rispetto alla precedente definizione, spostando l'accento sulla "messa a disposizione del lavoratore".

La Corte di Giustizia UE, sentenza 09.09.2003 n° C-151/02, sia pur riferita a diversa fattispecie, ha confermato la medesima interpretazione del Ministero del Lavoro.

La Corte di Cassazione ha ribadito che *"il tempo impiegato per raggiungere il luogo di lavoro rientra nell' attività lavorativa vera e propria e quindi va sommato all'orario di lavoro come straordinario allorché lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione"*; in particolare il carattere di funzionalità è stato ravvisato "nel caso di dipendente obbligato a presentarsi presso la sede aziendale e poi inviato di volta in volta in varie località per svolgervi la prestazione" (Cfr.tra le tante, Cassazione civile , sez. lav., 14 marzo 2006, n.5496) o, ancora, rivestono il carattere di funzionalità "tutte quelle attività preparatorie e propedeutiche all'espletamento di una determinata prestazione lavorativa".

Anche in questo caso per risolvere la questione occorrerebbe una semplice convocazione delle OO.SS.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 9)

MOBILITA'

Questa Federazione da tempo richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla necessità e sulla doverosità di procedere agli **interpelli annuali** del personale sia per rispondere alle aspettative dei lavoratori sia perché gli interpelli sono attività previste contrattualmente da un accordo sottoscritto tra l' Amministrazione e le OO.SS. (tra cui anche la scrivente Federazione) il 27 marzo 2007 e pertanto doverosi.

L' accordo sulla mobilità sottoscritto il 27 marzo 2007 prevede:

- all' art.2 (Pubblicazione dei posti vacanti) *"Il Ministero, previa informativa data alle OO.SS. almeno tre giorni prima, pubblica, con cadenza annuale entro e non oltre il mese di aprile, il bando nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire mediante trasferimento del personale in servizio e sono fissati il termine e le modalità di presentazione delle domande degli aspiranti. Qualora il termine non potesse essere rispettato l'Amministrazione e le OO.SS. si incontreranno entro il successivo mese di maggio per l'analisi delle problematiche, che l'hanno determinato".*
- Il medesimo accordo, all'art. 15, prevede che *"prima di assumere vincitori di pubblici concorsi l'Amministrazione procede all'assestamento del personale in servizio".*
- La ratio dell' art.15 (già art.19 dell'accordo 28 luglio 1998) *"è nel privilegiare il personale in servizio nella scelta del luogo di lavoro rispetto a vincitori di concorsi pubblici, ovvero destinati a concorrenti esterni".*
- ha proceduto all'assunzione, di personale proveniente da altre PP.AA. mediante mobilità volontaria esterna e all'assunzione di unità mediante scorrimento dalle graduatorie in corso di validità.

A ciò si aggiunga la particolare situazione del personale della DGSIA (per tale si intende anche il personale dei CISIA) già sofferente da molti anni per l'assenza della pianta organica, che hanno il pieno diritto alla stabilizzazione ed invece si è proceduto ai rinnovi dei distacchi (per di più per periodi brevi) provocando ingiustamente un evidente stato di stress per una situazione percepita addirittura come più precaria rispetto al passato.

È di tutta evidenza che le previsioni indicate dall'accordo sulla mobilità sopra citato siano state ampiamente violate in quanto nessun interpello annuale e nessuna informativa è pervenuta alle OO.SS, con la conseguenza che il personale interno che ha superato un regolare concorso per essere assunto

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

vede affievolirsi/annullare la propria aspirazione di essere trasferito, con evidenti danni sia economici che psichici.

Questa Federazione ritiene urgente e prioritaria la mobilità di tutte le qualifiche professionali, prima di ogni ulteriore (doverosa) assunzione di personale.

MOBILITÀ INTERNAZIONALE

Vi è il blocco delle carriere nei confronti dei tanti funzionari laureati nel suo organico poiché non è stata mai attivata la Mobilità internazionale per i dipendenti (mobilità invece attuata per i magistrati) prevista dalla legge, mediante distacco di funzionari italiani in qualità di Esperti Nazionali Distaccati - END presso le Istituzioni, gli Organi e gli Organismi dell'Unione Europea (DPCM 30 ottobre 2014, n. 184) o lo scambio di funzionari appartenenti a Paesi diversi (art. 32 d.lgs. n.165/2001).

In tal modo ai dipendenti non viene offerta alcuna possibilità di fare carriera nel suo interno e viene altresì negata l'opportunità di una carriera internazionale, a dispetto delle previsioni normative in materia.

Tale palese incapacità di comprendere e incentivare le professionalità elevate è evidente anche nel bando ancora in corso per la riqualificazione del personale in cui i titoli accademici da far valere non contemplano assolutamente titoli quali Master, Scuole di Specializzazione e Dottorati di ricerca.

VINCOLO DEI NEO ASSISTENTI GIUDIZIARI

È vicenda ormai nota quella relativa ai vari e ravvicinati scorrimenti della graduatoria, esito dell'ultimo concorso per assistenti giudiziari, per far fronte alla grave carenza di personale amministrativo dei vari uffici giudiziari, e che ha dato luogo a diversi ricorsi, purtroppo recentemente rigettati, da parte dei neoassunti vincitori e idonei, i quali hanno visto assegnate sedi molto ambite e assolutamente preferibili, a concorrenti in posizione peggiore in graduatoria.

Vogliamo ricordare brevemente alcune date:

8 gennaio, 9 febbraio 2018: assunzione di, rispettivamente 800 vincitori e 600 idonei chiamati a scegliere tra 1400 sedi disponibili;

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

12-16 marzo 2018: sono chiamati a scegliere la sede di servizio 1024 idonei, mettendo loro a disposizione 1024 sedi, tra l'altro, a nostro parere ingiustificatamente, considerato che si sarebbe dovuto trattare di un unico blocco assunzionale autorizzato per 1400 unità);

1-2 agosto 2018: ulteriori 420 idonei scelgono la sede;

19-20-21 febbraio 2019: si compiono le scelte di altri 213 idonei.

Ed ogni volta, puntualmente, le sedi ambite del Sud Italia erano date in disponibilità ad idonei in posizione sempre più lontana dai vincitori.

E, dettaglio che non poteva sfuggirci, l'Amministrazione cambia, in occasione di quest'ultimo scorrimento di 213 unità, le regole del gioco, assegnando d'ufficio la sede tra quelle rimaste disponibili l'ultimo giorno di scelta, a coloro i quali non si fossero presentati, né personalmente, né a mezzo delegato.

Vogliamo invece ricordare a noi e all'Amministrazione che, in precedenza, l'assegnazione d'ufficio, non solo era fatta nel momento in cui la persona assente veniva chiamata, **ma aveva ad oggetto la sede più vicina al luogo di residenza del candidato non presentatosi!**

In tutto ciò non possiamo che ravvisare un ulteriore motivo di pregiudizio a danno dei vincitori, classificatisi primi in una graduatoria di merito, che, in realtà, il merito non ha premiato.

Alla luce di tali doglianze, nell'intento di mettere fine alle iniziative giudiziarie, che sicuramente non mancheranno a seguito delle fantasiose motivazioni date a supporto del rigetto deciso dal Tar Lazio, e di ripristinare un senso di giustizia tra le nuove leve, le quali, non chiedono altro che di svolgere il loro lavoro in un clima di equilibrio e serenità, chiediamo l'indizione di in un interpello straordinario, in deroga al vincolo quinquennale di prima sede.

E' indubbio che con le numerosissime richieste di pensionamento avanzate dal personale vicino la quiescenza, gli uffici giudiziari subiranno un altro duro colpo; e se si immettesse nuovo personale per coprire le carenze che si verranno a creare, i neo assistenti giudiziari non avrebbero alcuna possibilità di avvicinarsi alle proprie famiglie, con ancora tanti ingiusti sacrifici in termini di affetti, e, non meno importante, in termini economici, considerato tra l'altro, che il rispetto degli accordi in tema di interpelli, è stato, purtroppo, mera utopia.

Chiediamo dunque che le sedi ancora disponibili, e che verranno ad essere disponibili nei prossimi mesi a seguito dei pensionamenti, possano essere messe ad interpello degli assistenti giudiziari, senza che il vincolo di permanenza possa essere di ostacolo.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Si tratterebbe d'altra parte di una deroga tutt'altro che nuova: in ambito scolastico, infatti, grazie ad un' intesa siglata tra MIUR e OO.SS. il 29 dicembre 2016, si è consentito ai docenti neoassunti, e anche se in prova, di poter partecipare alla mobilità territoriale, per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'obbligo di permanenza triennale nella provincia di assunzione in ruolo.

Ci auguriamo ancora, e nonostante tutto, che la tormentata vicenda di cui i neoassunti sono protagonisti da ormai più di un anno, possa trovare una soluzione, fuori dalle aule dei tribunali, senza ulteriore dispendio di risorse economiche.

È del tutto evidente che la questione ha assunto dimensioni macroscopiche nel caso delle nuove assunzioni degli Assistenti Giudiziari ma il principio, se condiviso, dovrà essere esteso a tutto il personale.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 10)

ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE

È innegabile il caos in cui gli uffici giudiziari si troveranno anche seguito dei pensionamenti straordinari dovuti a "quota 100", pertanto questa O.S. chiede lo scorrimento di tutte le graduatorie in corso **(garantendo prioritariamente al personale interno sia il passaggio di area che la mobilità)** al fine di consentire l'ingresso di nuove risorse preziose per il futuro assetto del Ministero della Giustizia garantendone il buon funzionamento.

E' indispensabile procedere all'assunzione straordinaria e urgente di profili tecnici (ingegneri, geometri) per la gestione degli appalti di lavori e di servizi che richiedono obbligatoriamente specifiche competenze tecniche (rup, direttore dei lavori, direttore dell'esecuzione): almeno uno per ogni Corte d'Appello e Procura Generale (organi di vertice distrettuali), uno per ogni sede di Tribunale e Procura (la mancanza di tali profili impedisce lo svolgimento di legittime procedure di affidamento).

L'introduzione della tecnologia sottesa sia nel settore civile (pct), penale (sicp, tiap, ecc..) e amministrativo (siamm), richiede un adeguamento culturale oltre che organizzativo: il passaggio all'atto digitale e alla sua trasmissione e gestione telematica presuppone infatti la padronanza di uno strumento tecnologico profondamente diverso da quello tradizionale (cartaceo) e quindi il possesso di cognizioni diverse da quelle tradizionalmente richieste al personale degli uffici giudiziari. L'utilizzo massivo dei programmai informatici richiede un forte impegno da parte del personale giudiziario per colmare le lacune derivanti proprio dall'utilizzo delle tecnologie.

Il momento attuale che porterà allo sblocco delle assunzioni permetterà l'ingresso di personale più giovane e quindi più edotto dal punto di vista tecnologico, e andrà comunque accompagnato da una preparazione del personale in servizio. Se quindi soluzione fondamentale e ineludibile è quella dell'assunzione di "nuovo e qualificato" personale amministrativo in grado di apprendere ed utilizzare le tecnologie in uso negli uffici giudiziari, occorre predisporre un piano pluriennale complessivo di formazione ed aggiornamento del personale che si accompagni, a sua volta, ad una revisione delle mansioni previste dal contratto collettivo proprio in relazione alle esigenze derivanti dall'introduzione della tecnologia (si pensi ad esempio alla complessa materia in tema di conservazione degli atti digitali: figura del Responsabile della Conservazione ovvero il soggetto, interno all'ente che per legge ha l'obbligo di conservazione di un determinato documento, che definisce e attua le politiche del sistema di

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

conservazione e ne governa la gestione con piena responsabilità e autonomia; altre figure di cui emerge la necessità: Responsabile del trattamento dei dati personali; Responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi).

In tale contesto è poi necessaria l'assunzione e la riqualificazione di personale tecnico per rafforzare le strutture territoriali (C.I.S.I.A.) ed offrire adeguato supporto agli utenti nell'utilizzo degli applicativi nonché svolgere funzioni di "vigilanza e coordinamento" del personale di assistenza. Il rafforzamento del personale tecnico è necessario da un lato per garantire la continuità del servizio, esigenza ormai ineludibile in un processo telematico, e dall'altro per offrire agli utenti un supporto costante nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Sotto il profilo organizzativo, in tutti i settori (penale, civile, amministrativo-contabile) è necessario uno sforzo per realizzare sia attività informative che informative, indispensabili per divulgare la conoscenza e la potenzialità di tutti i sistemi applicativi e facilitarne il pieno utilizzo, garantendo un aggiornamento costante della normativa di riferimento.

Occorre cioè uscire dalla logica della mera formazione agli utenti fornita al momento dell'installazione ed avvio dei nuovi sistemi o dell'introduzione di novità normative, e attivare una logica di formazione permanente, nella consapevolezza che è necessario un costante aggiornamento sulle novità normative e che un sistema informatizzato diventa efficace quando tutti i suoi potenziali utilizzatori vengono ciclicamente coinvolti nell'approfondimento delle sue potenzialità e sono resi edotti delle innovazioni organizzative che tali sistemi implicano.

Occorre pertanto programmare strategicamente un sistema organizzativo per una formazione obbligatoria e permanente, con uffici formazione distrettuali dotati di personale assegnatovi in via esclusiva (posizioni organizzative dei referenti per la formazione, personale amministrativo, personale informatico; costante collaborazione con strutture Cisia), con la finalità di attivare una costante formazione in parte comune del personale giudiziario con magistrati e dirigenti amministrativi.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 11)

INCENTIVI PER I CONTRATTI PUBBLICI RELATIVI A LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Fin dal 20 ottobre 2006, la nostra O.S. ha richiesto ripetutamente ai competenti organi ministeriali di modificare il parere dal dott. Belsito reso in data 24/11/2003 in considerazione delle modifiche normative intervenute con il D.L.vo 12/04/2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" smi.

È noto, e non mi sento di doverlo sottolineare oltremodo, che fin dall' istituzione della DGSIA (ricomprendendo anche il personale CISIA) il personale è stato coinvolto nella progettazione per la realizzazione delle infrastrutture di cablaggio, nella realizzazione degli studi di fattibilità di progetti, nella progettazione dei Sistemi informativi automatizzati, nella direzione dei lavori e nei collaudi di hardware, software e reti e tanto altro.

Eppure la normativa attuale prevede esplicitamente il riconoscimento degli incentivi per gli incaricati della progettazione e loro tecnici collaboratori, gli incaricati della redazione del piano di sicurezza e loro tecnici collaboratori, il direttore dei lavori e suoi tecnici collaboratori, gli incaricati del collaudo e loro tecnici collaboratori, gli altri componenti dell'ufficio che hanno prestato attività di supporto al responsabile unico del procedimento nelle fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro o dell'opera, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

Il "*Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo economico di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163"* ha previsto dettagliatamente le percentuali da riconoscere.

lett. d) "progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche";

lett. i) "direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo";

lett. s) "collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori".

La stessa Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con Determinazione n.2 del 25 febbraio 2009 "Affidamento degli incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152 ha chiaramente previsto che:"il collaudo

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

relativo ad un contratto pubblico di lavori e' affidato in via prioritaria al personale interno della stazione appaltante, in possesso dei requisiti fissati preventivamente in relazione alla complessità della prestazione (…) al personale dipendente della amministrazione aggiudicatrice incaricato del collaudo spetta, quale compenso dell'attività svolta, l'incentivo ai sensi dell' art. 92, comma 5, del Codice".

Dopo infinite richieste, l'ufficio legislativo in data 4/8/2010 ci ha dato riscontro sostenendo che:"gli incentivi riguardano solo gli appalti di lavori pubblici implicando incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di direzione dei lavori e di collaudo: ne restano esclusi invece gli appalti di servizi e forniture. Con riferimento al personale informatico dipendente del Ministero della Giustizia coinvolto nell'informatizzazione dell'Amministrazione, si ritiene che tali compiti rientrino nella qualifica dagli stessi ricoperta".

Ancor più stupefacente l'affermazione dell'allora DG del personale che in data 27/05/2010 invocava l'assenza di un DM ad hoc, che avrebbe dovuto essere preceduto da una contrattazione (ma chi convoca le OO.SS.?).

La dott.ssa Fontecchia evidenziava anche che (testualmente) "la questione riguarda un numero esiguo di dipendenti e potrebbe essere vista dalla totalità dei lavoratori come un ingiusto privilegio (…)".

Ebbene senza volermi esprimere su tale dichiarazione mi viene difficile accettare che nel Ministero della Giustizia l'applicazione di un diritto venga subordinato al numero dei titolari.

Circa la mancata convocazione, fermo restando che da parte della ns. O.S. viene richiesta da ben 6 anni, la Cassazione con sent.13384/2004 ha dichiarato: "l'emanazione di un regolamento non può essere configurata come condizione di esistenza di un diritto, poiché siffatta condizione meramente potestativa, da ritenersi invalida a norma dell'art.1335 c.c.. Neppure può essere rilevante in senso contrario che la legge non ponga un termine all'amministrazione per l'emanazione del regolamento: l'inerenza dell'obbligo in questione di un rapporto contrattuale comporta infatti per l'amministrazione il rispetto dei principi di correttezza e buona fede per cui l'Amministrazione era tenuta ad emanare il regolamento entro termini ragionevoli. Non avendo a ciò provveduto, l'ente si è reso inadempiente nei confronti dei dipendenti aventi diritto alla liquidazione del fondo ed è tenuto a risarcire loro i danni subìti (…)".

La Corte dei Conti ha successivamente confermato: "Occorre infatti considerare che, se è vero che ai fini della nascita di quello che è un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva (il diritto all'incentivo), come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. Sez. lav. n.13384 19.7.2004), ciò che rileva è il compimento effettivo dell'attività, è anche vero che, per le prestazioni di durata dovrà considerarsi la

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

singola frazione temporale di attività compiuta" (Cfr. CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Puglia DELIBERAZIONE n. 60/PAR/2009).

E' noto a tutti che l'art. 113 , comma 1 e 2, D.L.vo 50/2016 prevede che gli incentivi siano imputati sugli stanziamenti previsti per gli appalti di lavoro servizi e forniture, cosicché devono essere ricomprese nel costo complessivo di spesa dell'appalto, ovvero devono essere imputati negli stanziamenti previsti per i predetti appalti (stesso capitolo di spesa dell'appalto) e il comma 5 bis individua come determinante, ai fini dell'esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l'imputazione della relativa spesa di capitolo prevista per l'appalto (sul punto ed in tal senso si è espressa, in modo inequivocabile, la Corte dei Conti con deliberazione n.6/SEZAUT720187QMIG del 10 aprile 2018).

Da ciò ne deriva che qualora le stazioni appaltanti non abbiano, per mera disattenzione o per mancanza di conoscenza, effettuato gli accantonamenti con le modalità sopra citate, il personale coinvolto nelle attività incentivate, si vedrebbe defraudato di un riconoscimento economico, previsto dalla legge, configurandosi così una violazione, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione.

I lavoratori, in questo caso, potranno chiedere il risarcimento del danno subito, ex art. 1218 cc.

Da evidenziare che la Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 3779 del 2012) ha sì ribadito la necessità del regolamento per il diritto agli incentivi (già affermata nella Sentenza n.13384 del 2004 della stessa Cassazione), ma ha altresì chiarito che in assenza di Regolamento non si ha diritto all'incentivo ma "solo" al risarcimento del danno per inottemperanza all'obbligo di adozione del Regolamento da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

È del tutto evidente pertanto la responsabilità delle singole stazioni appaltanti nel caso dell'eventuale pagamento di risarcimento danni, a prescindere dall'esistenza del Regolamento.

Nell'ottica di una fattiva collaborazione abbiamo invitato l'Amministrazione:

a) a fornire istruzioni alle stazioni appalti indicando le corrette modalità di accantonamento delle risorse economiche nel pieno rispetto dell'art. 113 del Codice degli Appalti;
b) a fornire alla scrivente O.S. compiuto riscontro sull'iter di approvazione del Regolamento.

A tutto ciò si aggiunga che quello che era solo una problematica della DGSIA e dei CISIA ora coinvolge anche il personale degli uffici giudiziari coinvolti nei processi di acquisto e manutenzione di beni e servizi.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 12)

RELAZIONI SINDACALI DGSIA E CISIA

La scrivente O.S. solleva il problema da moltissimo tempo (la prima comunicazione in merito risale al 2004) e negli ultimi anni la questione sta assumendo una portata non più sottovalutabile, a nostro avviso, neanche dall'Amministrazione. Le conseguenze dell'errata mappatura RSU ha fatto sì che, finora, le RSU in servizio presso i CISIA, sono state elette nelle sedi di rispettiva appartenenza per "contrattare" in Uffici (Corti d'Appello e Tribunali) **dai quali non dipendono gerarchicamente e su questioni estranee ai CISIA**. Questo da un lato comporta che i rappresentanti RSU dipendenti nei CISIA di fatto non rappresentano (in spregio al proprio incarico) i lavoratori che gli eleggono e dall'altro che i lavoratori dei CISIA non hanno dei rappresentanti che conoscano al meglio le problematiche dell'ufficio.

L'anomalia fu già rilevata dalla dott.ssa Rolleri che nella nota del 13/09/2004 prot. 15313/2004 scriveva: gli accordi *"sarebbero stipulati da soggetti non sovra ordinati gerarchicamente al personale oggetto degli accordi stessi e quindi estranei alla gestione*".

Non solo, in una nota del 6/10/2004 prot.119/3/1287 a firma dell' allora Vice Capo Dipartimento –dott. Angelo Gargani- si affermava il principio secondo il quale *"non è possibile estendere un accordo locale a personale diverso da quello rappresentato dalla RSU che l'ha stipulato"*, evento che in realtà si è puntualmente verificato nel corso del triennio di validità delle RSU.

E' noto infatti che da un lato la Direzione Generale S.I.A. fa parte, unitamente ai coordinamenti territoriali (DM 18/12/2001), dell' Amministrazione Centrale e ne "subisce" la contrattazione pur nella specificità e peculiarità delle funzioni, dall'altro lato i CISIA, dislocati capillarmente sul territorio (mediante presìdi) hanno evidentemente esigenze diverse tra di loro, per cui la contrattazione decentrata nei diversi contesti si rende indispensabile proprio per rispondere alle esigenze del personale adattandole alla realtà locale. Non dimentichiamo il preciso ruolo della RSU, non di dirigente sindacale ma di un lavoratore che tutela i lavoratori collettivamente, controllando l' applicazione delle norme … ricordiamo l'art. 9 dello Statuto dei Lavoratori *"I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica"* .

Questa Federazione ritiene corretto consentire una contrattazione decentrata presso ciascun CISIA, ritenendo sia l' unico modo per garantire l'uniformità di trattamento di tutto il personale della DGSIA nel rispetto delle specificità dei diritti dei lavoratori sul territorio.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 13)

"PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE"

Stiamo assistendo ad un passaggio fondamentale se non addirittura cruciale, in quanto le pubbliche amministrazioni, a seguito delle novità normative introdotte dalla riforma Madia (L.124/2015 - D.lgs. 74 e 75/2017) dovranno definire l'organizzazione degli uffici non più attraverso "la determinazione della consistenza e delle variazioni delle dotazioni organiche", ma esclusivamente in base al "piano triennale dei fabbisogni di personale" (di seguito PTFP) che, quindi, diviene l'unica e principale figura organizzativa nell'attività di accertamento delle esigenze di assunzione delle medesime pubbliche amministrazioni, prefiggendosi altresì lo scopo di *"ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la programmazione finanziaria e di bilancio e conseguentemente delle risorse finanziarie a disposizione".*

Il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha adottato delle linee di indirizzo per orientare le p.a. nella predisposizione dei rispettivi piani di fabbisogno di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali (Decreto 8/05/18).

Ciò che vogliamo far emergere da subito è che il PTFP, pur dovendo essere adottato **annualmente,** si sviluppa **in una dinamica triennale**, con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzative e funzionale, caratterizzato da ampi margini di utilizzabilità di strategie di gestione e di valorizzazione del personale come:

- revisione organizzativa;
- mobilità interna ed esterna;
- piani di razionalizzazione e distribuzione e allocazione della forza lavoro
- riconversione professionale (riqualificazione?) del personale per adibirlo ad attività di front office o di tipo istituzionale, ed in generale per rafforzare i settori che presentano necessità di potenziamento, che ne valorizzi l'apporto e la professionalità acquisita;
- progressioni tra le aree o categorie rivolto al personale in servizio (art. 22 c. 15 d.lgs. 75/17);
- ridefinizione dei profili professionali.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 14)

Comitato Unico di Garanzia

L'art. 57, primo comma, del D.lgs. 165/2001, come modificato dall'art 21 della legge n.183/2010, prevede la costituzione dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, il contrasto alle discriminazioni e la valorizzazione del benessere di chi lavora" - CUG - all'interno di ciascuna pubblica Amministrazione.

Tale costituzione è, per legge, obbligatoria.

L'ordinamento, con la citata norma, ha risposto all'esigenza di razionalizzare e unificare i comitati già operanti all'interno delle PA, muovendo dall'incontestabile presupposto che la pluralità di organismi (con compiti e funzioni complementari e simili) comporti un aggravio di spesa e, soprattutto, incida negativamente sulla efficacia della loro azione.

É nata così l'esigenza di creare un organismo nuovo, il Comitato Unico di Garanzia, che ha acquisito i compiti già affidati ai "Comitati per le pari opportunità" ed ai "Comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing", e ne ha ricevuti di nuovi dalla legge istitutiva e dal decreto interministeriale che ne ha disciplinato ruolo e funzioni, divenendo così soggetto di riferimento per la riorganizzazione del lavoro pubblico, per il benessere organizzativo ed il contrasto alle discriminazioni, con funzioni di tutela dei diritti e della parità che ricomprendono anche la salute e la sicurezza dei lavoratori, la conciliazione vita lavoro, l'introduzione di strumenti innovativi quali il lavoro agile, l'adozione di codici etici e di condotta nelle amministrazioni pubbliche sia per prevenire vessazioni morali e/o psichiche che molestie fisiche, l'attuazione delle direttive comunitarie e molto altro.

Per la composizione paritetica che li caratterizza, i Comitati Unici di Garanzia costituiscono un momento importante di sintesi tra le OO.SS e l'amministrazione e possono intervenire a pieno titolo nella contrattazione integrativa, con funzione propositiva e consultiva, su tutti i temi che rientrano nella propria competenza.

Art. 6 CCNL 14/2/2018 "Organismo paritetico per l'innovazione"

"1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell'amministrazione"

Art. 8 CCNL 14/2/2018 "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure"

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, commi 6 e 7. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui all'art. 7, comma 6, possono essere negoziati con cadenza annuale.

2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale di cui all'art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.

3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria delegazione.

È di tutta evidenza che nonostante il decorso del tempo:

1. Il CUG non è stato mai costituito;
2. L'Organismo paritetico per l'innovazione non è stato costituito;
3. il negoziato per il Contratto Integrativo non è stato ancora avviato e le parti non sono state ancora convocate. Il Contratto integrativo in vigore è quello sottoscritto il 29 luglio 2010.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Scheda 15)

RIFORMA DI EQUITALIA GIUSTIZIA

Nel corso degli anni abbiamo richiamato l'attenzione dell'Amministrazione ed in particolare del Ministro della Giustizia, dei Sottosegretari di Stato su una questione di rilevanza fondamentale per la gestione del personale, del loro trattamento economico e dell'intera macchina giudiziaria: il ruolo di Equitalia Giustizia S.p.A. nel Ministero della Giustizia.

E' noto che Equitalia Giustizia S.p.A. è una Società per azioni costituita il 28 aprile 2008 ex lege per la gestione dei crediti per le spese di giustizia e successivamente incaricata (sempre per legge) della gestione del Fondo Unico Giustizia, nel quale confluiscono le somme di denaro ed i proventi:

- oggetto di sequestro e di confisca nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione, anche nei confronti della criminalità organizzata (legge 575/1967) o di irrogazione di sanzioni amministrative;
- oggetto di sequestri per i quali sono decorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, senza che ne sia stata disposta la confisca o ne sia stata richiesta la restituzione;
- depositati presso gli intermediari finanziari in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dall'estinzione o dalla definizione del procedimento;
- depositati nell'ambito di procedimenti fallimentari, per i quali siano trascorsi 5 anni dal deposito senza che siano richiesti dai creditori.

Per lo svolgimento delle sopraindicate attività la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia a titolo di aggio è pari al 5% dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo al netto della gestione dello stesso FUG.

Per il 2017 l'importo a titolo di recupero -ai sensi della Convenzione stipulata con il MEF il 4 aprile 2011, del contributo delle spese di gestione del FUG (saldo anno precedente e acconto anno corrente) oltre alla remunerazione spettante a titolo di aggio dell'anno precedente- è stato pari a **€.4.760.299,6.**

"Nell'anno 2017 sono state iscritte a ruolo da Equitalia Giustizia partite per un valore complessivo di oltre 1,73 miliardi di euro e un importo incassato dagli agenti della riscossione pari a circa 76,8 milioni di euro, con una variazione in aumento, rispettivamente, di circa il 40% e di circa il 10% rispetto al 2010, ultimo anno di gestione completa da parte degli uffici giudiziari (dati forniti dall'Agenzia delle entrate – Riscossione)".

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Non solo, risulta che l'esercizio 2017 chiude con una perdita di euro 636.532.

Questa brevissima esposizione è solo la premessa per chiedere all'Amministrazione una profonda riflessione tesa a rivedere il ruolo (e la stessa esistenza) di Equitalia Giustizia S.p.A. che esplica delle attività remunerative che potrebbero essere svolte da personale interno dell'Amministrazione giudiziaria.

I lavoratori Giudiziari hanno le capacità di occuparsi delle stesse attività di Equitalia giustizia, ed avrebbero lo stesso diritto di partecipare alla distribuzione degli utili, riversati nel FUA.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA
Corso Vittorio Emanuele II n.326 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013